# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA —

(N. 1989)

# DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Interno (GUI)

di concerto col Ministro delle Finanze
(VISENTINI)

e col Ministro di Grazia e Giustizia
(REALE)

#### COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 MARZO 1975

Integrazione dell'articolo 3 della legge 11 gennaio 1951, n. 56, ai fini dell'estensione ai congedati dal Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e dal Corpo degli agenti di custodia dell'elevazione del limite massimo di età per la partecipazione agli esami di abilitazione alle funzioni di ufficiale esattoriale

Onorevoli Senatori. — L'articolo 3 della legge 11 gennaio 1951, n. 56, contenente norme in materia di ammissione agli esami di abilitazione alle funzioni di ufficiale esattoriale, consente ai congedati dall'Arma dei carabinieri e dal Corpo della guardia di finanza di usufruire dell'elevazione a 50 anni del limite massimo di età per la partecipazione agli esami medesimi.

Se si considera che gli appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza ed al Corpo degli agenti di custodia durante la loro attività di servizio si trovano in condizioni di impiego analoghe rispetto ai carabinieri ed ai finanzieri, tant'è che hanno pa-

rità anche di trattamento economico oltre che di funzioni nel campo della polizia giudiziaria, appare evidente che la mancata estensione del predetto beneficio nei loro confronti concretizza una ingiustificabile disparità di trattamento.

Con il disegno di legge che si propone si intende, appunto, eliminare l'illustrata disparità includendo nel precitato articolo 3 della legge 11 gennaio 1951, n. 56, i congedati dal Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e dal Corpo degli agenti di custodia tra i beneficiari dell'elevazione del limite massimo di età ai fini dell'ammissione ai menzionati esami professionali.

### LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## **DISEGNO DI LEGGE**

Articolo unico.

Al punto 1) del primo comma dell'articolo 3 della legge 11 gennaio 1951, n. 56, dopo le parole: « e della guardia di finanza » è aggiunta la seguente espressione: « nonchè dai Corpi delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia ».